



Città di Valdagno

Provincia di Vicenza

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

approvato con delibera di Consiglio comunale n. 43 del 30 luglio 2014
modificato con delibera di Consiglio comunale n. 39 del 31 marzo 2015



Città di Valdagno

Provincia di Vicenza

Indice generale

CAPITOLO I.....	4
DISCIPLINA GENERALE IUC - IMPOSTA UNICA COMUNALE.....	4
ART. 1 - DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE IUC.....	4
ART. 2 - TERMINI E MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE.....	4
ART. 3 - TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE.....	4
ART. 4 - MODALITÀ DI VERSAMENTO.....	5
ART. 5 - SCADENZE DI VERSAMENTO.....	5
ART. 6 - RISCOSSIONE.....	5
ART. 7 - DECORRENZA ED EFFICACIA DEL REGOLAMENTO.....	5
CAPITOLO II.....	7
REGOLAMENTO IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA.....	7
ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO - FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE.....	7
ART. 2 - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI.....	7
ART. 3 - AREE DIVENUTE INEDIFICABILI.....	7
ART. 4 - ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE.....	8
ART. 5 - VERSAMENTI.....	8
CAPITOLO III.....	9
REGOLAMENTO COMPONENTE TARI - TRIBUTO DIRETTO ALLA COPERTURA DEI COSTI RELATIVI AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI.....	9
ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....	9
ART. 2 - PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO.....	9
ART. 3 - SOGGETTO ATTIVO.....	10
ART. 4 - SOGGETTI PASSIVI.....	10
ART. 5 - ESCLUSIONE PER INIDONEITÀ A PRODURRE RIFIUTI.....	10
ART. 6 - SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI.....	12
ART. 7 - COSTO DI GESTIONE.....	13
ART. 8 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA.....	13
ART. 9 - ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA.....	13
ART. 10 - PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO.....	14
ART. 11 - TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE.....	14
ART. 12 - OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE.....	14
ART. 13 - TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE.....	15
ART. 14 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE.....	15
ART. 15 - SCUOLE STATALI.....	16
ART. 16 - TRIBUTO GIORNALIERO.....	16
ART. 17 - TRIBUTO PROVINCIALE.....	17
ART. 18 - RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE.....	17
ART. 19 - RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE.....	18
ART. 20 - CALCOLO DELLA RIDUZIONE PER IL RECUPERO DEI RIFIUTI.....	18
ART. 21 - RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO.....	19
ART. 22 - CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI.....	19
ART. 23 - OBBLIGO DI DICHIARAZIONE.....	19
ART. 24 - CONTENUTO DELLA DICHIARAZIONE.....	20



Città di Valdagno

Provincia di Vicenza

ART. 25 - ACCERTAMENTO.....	21
ART. 26 - SANZIONI.....	21
ART. 27 - RISCOSSIONE	21
ART. 28 - IMPORTI MINIMI	21
ART. 29 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE	22
ALLEGATO A.....	23
ALLEGATO B.....	24
CAPITOLO IV	25
REGOLAMENTO TASI - TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI.....	25
ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....	25
ART. 2 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO.....	25
ART. 3 - SOGGETTI PASSIVI.....	25
ART. 4 - BASE IMPONIBILE.....	26
ART. 5 - ALIQUOTE.....	26
ART. 6 - VERSAMENTI.....	26
ART. 7 - IMPORTI MINIMI PER LA RISCOSSIONE E IL RIMBORSO.....	27
ART. 8 - ESENZIONI.....	27

CAPITOLO I

Disciplina generale IUC - Imposta unica comunale

Art. 1 – Disciplina dell'imposta unica comunale IUC

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina l'applicazione, nel Comune di Valdagno, dell'imposta unica comunale IUC, istituita dall'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, assicurandone la gestione secondo criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
2. La IUC si compone dell'imposta municipale propria IMU, di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, con esclusione delle abitazioni principali e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili TASI, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile e nella tassa sui rifiuti TARI, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 – Termini e modalità di determinazione delle tariffe e delle aliquote dell'imposta unica comunale

1. Il Consiglio Comunale approva, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione:
 - a. le aliquote dell'IMU;
 - b. le tariffe della TARI, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio;
 - c. le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi indivisibili individuati, che possono essere differenziate in ragione del settore di attività e della tipologia e destinazione degli immobili.

Art. 3 – Termine di presentazione della dichiarazione

1. I soggetti passivi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
2. La dichiarazione, redatta su apposito modello predisposto a cura dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi, tranne qualora si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In tale ipotesi, la

dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.

3. Nella dichiarazione relativa ai fabbricati, devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.
4. Ai fini della dichiarazione relativa alla **TARI**, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della TIA (Tariffa di Igiene Ambientale).
5. Ai fini della dichiarazione relativa alla **TASI**, si applicano le disposizioni relative alla presentazione della dichiarazione IMU.

Art. 4 – Modalità di versamento

1. Il versamento dell'IMU e della TASI è effettuato, in deroga all'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241 (Modello F24), nonché tramite bollettino di conto corrente postale, al quale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al citato art. 17.
2. Il versamento della TARI è effettuato, in deroga all'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241 (Modello F24) ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

Art. 5 – Scadenze di versamento

1. I soggetti passivi dell'imposta municipale unica **IMU** e del tributo per i servizi indivisibili **TASI** effettuano il versamento in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre.
2. I soggetti passivi del tributo per la copertura del servizio di gestione dei rifiuti **TARI** effettuano il versamento, anche in modo differenziato, secondo le scadenze stabilite dal Comune. Di norma sono previste almeno due rate a scadenza semestrale, consentendo il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ogni anno.

Art. 6 – Riscossione

1. La IUC è applicata e riscossa dal Comune di Valdagno.

Art. 7 – Decorrenza ed efficacia del regolamento

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.
3. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.

4. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

CAPITOLO II

Regolamento IMU – Imposta municipale propria

Art. 1 – Oggetto del Regolamento – Finalità e ambito di applicazione

1 - Il presente capo disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria, d'ora in avanti denominata IMU, istituita dall'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e disciplinata dal citato articolo 13, oltreché dagli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dall'articolo 2 del Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 102 convertito dalla Legge 28 ottobre 2013 n. 124 e dall'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147.

2 - Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l'applicazione dell'IMU nel Comune di Valdagno assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.

3 - Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 – Determinazione della base imponibile delle aree fabbricabili

1 - Il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione.

2 - Allo scopo di ridurre l'insorgenza del contenzioso, la Giunta comunale, entro il 30 aprile di ogni anno, determina per zone omogenee, ai soli fini dell'applicazione dell'I.M.U., i valori minimi delle aree fabbricabili. In assenza di tale decisione si intendono confermati i valori precedentemente approvati dalla Giunta Comunale.

3- Qualora l'imposta sia stata versata sulla base di valori pari o superiori a quelli determinati dalla Giunta comunale, non si darà luogo ad accertamento, né al rimborso per la differenza d'imposta.

Art. 3 – Aree divenute inedificabili

1 - Per le aree che non saranno più classificate come fabbricabili da varianti allo strumento urbanistico generale, l'imposta è dovuta per tutto il periodo antecedente all'entrata in vigore delle nuove destinazioni urbanistiche. In particolare, la dichiarazione di inedificabilità delle aree deve conseguire da atti amministrativi approvati dal Comune, quali le varianti apportate agli strumenti urbanistici generali od attuativi che abbiano ottenuto l'adozione da parte degli organi competenti, nonché da vincoli istituiti ai sensi delle vigenti leggi nazionali e regionali che impongano l'inedificabilità dei terreni per i quali è stata corrisposta l'imposta.

2 - Qualora un'area sia resa inedificabile dagli strumenti urbanistici, il contribuente può richiedere il rimborso dell'imposta pagata dalla data in cui è stato adottato il provvedimento.

Art. 4 – Abitazione principale e pertinenze

1 - Si definisce abitazione principale l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile nel Catasto Edilizio Urbano come unica unità immobiliare, nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.

2 - Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo .

3 - Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

Art. 5 – Versamenti

1 - Non devono essere eseguiti versamenti per importi inferiori ad Euro 12,00.

CAPITOLO III

REGOLAMENTO COMPONENTE TARI - Tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina la componente TARI, diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, dell'imposta unica comunale IUC, come previsto dall'art. 1, commi da 639 al 705 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità 2014), stabilendo, in particolare, condizioni e modalità per la sua applicazione.
2. L'entrata disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi, con il presente Regolamento, attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'art. 1 della citata legge n. 147 del 27.12.2013.
3. La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158.
4. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 – Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte operative a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Si intendono per:
 - a. *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse almeno su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b. *aree scoperte operative* quali magazzini/depositi ecc. destinati allo svolgimento di una attività economica;
 - c. *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione;
 - d. *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Sono escluse dal tributo:
 - a. le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi ecc. ;

- b. le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
- 4. La presenza di arredo e l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
- 5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 3 – Soggetto attivo

- 1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili o le aree scoperte assoggettabili al tributo.
- 2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

Art. 4 – Soggetti passivi

- 1. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici.
- 2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
- 3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.
- 4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 5 – Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

- 1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura

apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché sussistono oggettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno.

Sono da ritenersi non assoggettabili al tributo i seguenti locali e aree:

- a. le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili o sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
 - b. le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - c. i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - d. i luoghi e locali impraticabili come solai, sottotetti e cantine con altezza inferiore al mt. 1,50 o interclusi;
 - e. le superfici degli edifici o loro parti adibite al culto;
 - f. le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di fine lavori purché non siano utilizzate;
 - g. le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - h. locali di pertinenza dei fondi agricoli. Si considerano pertinenze di fondi agricoli tutti i locali di ricovero delle attrezzature agricole, delle derrate, nonché i fienili, silos, luoghi di sosta temporanea delle persone nelle pause dei lavori agricoli, con la sola esclusione della parte abitativa della casa colonica. All'attività agricola sono equiparate le attività di allevamento e la florovivaistica, comprese le serre a terra;
 - i. per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio. Sono di regola soggetti a tariffa i locali (es. bar, negozio ecc.) e l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfetaria pari a venti mq per colonnina di erogazione.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
 3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà

applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

4. Nella determinazione delle superfici tassabili delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa ed esclusiva, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori purché nella dichiarazione, di cui all'art. 24 del presente regolamento, siano indicate le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati e venga fornita idonea documentazione comprovante il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti (a titolo di esempio contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, MUD ecc.). In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, non si terrà conto di quanto sopradetto fino a quando non verrà presentata la relativa dichiarazione in rettifica.
5. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

Art. 6 – Superficie degli immobili

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, assoggettabile al tributo, è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 dell'art. 1 della legge 27.12.2013 n. 147 (Attivazione delle procedure di interscambio tra i Comuni e l'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte in catasto e corredate da planimetria).
2. Per le unità immobiliari a destinazione speciale, ovvero facenti parte delle categorie catastali D e E, la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, al netto, cioè, dei muri perimetrali e dei muri interni. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni in esse comprese. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga, oppure dal DOcFA (Documento per l'accertamento della proprietà immobiliare urbana).
3. Ai fini dell'applicazione del tributo, si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della TIA (Tariffa di Igiene Ambientale di cui al D.Lgs. 5.2.1997 n. 22, e s.m.i. e D.P.R. 27.4.1999 n. 158). Ai fini dell'attività di accertamento il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile a tributo, quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal Regolamento di cui al D.P.R. 23.03.1998 n. 138.
4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

Art. 7 – Costo di gestione

1. Il tributo TARI è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario degli interventi e della relazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani e approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito.
3. Il Piano finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.
4. È riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo TARI, al netto del tributo provinciale.

Art. 8 – Determinazione della tariffa

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

Art. 9 – Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Art. 10 – Periodi di applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Il tributo viene calcolato proporzionalmente ai mesi dell'anno durante i quali si è protratto il possesso o la detenzione dei locali oggetto di tassazione; a tal fine il mese durante il quale l'occupazione si è protratta per almeno quindici giorni, è computato per intero.
4. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte operative, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. A tal fine il mese durante il quale la variazione ha avuto effetto per almeno quindici giorni, è computato per intero. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini previsti, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 11 – Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrize al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 12 – Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di attività lavorativa, o di volontariato, prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione del tributo, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
3. Per le utenze domestiche tenute a disposizione (seconde case), per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello di una unità.
4. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.), case di riposo o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate o utilizzabili a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari il tributo è calcolato con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
6. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente.
7. Qualora il nucleo familiare superi i quattro componenti, la tariffa applicata farà comunque riferimento ad un massimo di quattro persone.

Art. 13 – Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 14 – Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A.

2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività, o a quanto risultante dall'iscrizione alla C.C.I.A.A. o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 15 – Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'articolo 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo TARI.

Art. 16 – Tributo giornaliero

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico. La tariffa giornaliera non si applica ai soggetti passivi che, pur svolgendo attività in periodi limitati dell'anno, dispongono dell'immobile per l'intero periodo dell'anno con conseguente possibilità di utilizzo delle utenze di consumo (acqua, gas, energia elettrica).
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola sino al 100%.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.

4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
5. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

Art. 17 – Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi del tributo TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

Art. 18 – Riduzioni per le utenze domestiche

1. Al tributo si applica una riduzione del 30%, nella quota fissa e nella quota variabile, per le utenze domestiche occupate da famiglie che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero.
2. La riduzione di cui al comma precedente si applica dall'inizio del mese successivo alla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
3. E' prevista una tassazione più favorevole qualora il contribuente utilizzi lo smaltimento in proprio dello scarto umido tramite il cosiddetto "compostaggio", utilizzando appositi contenitori, concimaie, buche idonee, che garantiscano la corretta trasformazione in terriccio dello scarto organico. La riduzione si applica per la sola parte variabile dei costi imputabili alla frazione umida del rifiuto.
4. Per le utenze domestiche dislocate in località difficilmente accessibili o isolate nelle quali la frequenza del servizio viene effettuata una volta alla settimana anziché due volte come per il resto del territorio, la tariffa da applicare è quella prevista per le utenze che utilizzano il compostaggio ridotta di un terzo.
5. E' prevista una riduzione del cinquanta per cento per quelle tipologie di utenze (C/6, C/2, C/7) che costituiscono locali "non di pertinenza" di unità immobiliari ad uso domestico (es: depositi attrezzi agricoli).
6. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare dal mese successivo a quello cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 19 – Riduzioni per le utenze non domestiche

1. Per le attività di “Agriturismo” si applica la tariffa prevista per “ristoranti, trattorie, pizzerie, pub” ridotta al 50%.
2. Per i locali utilizzati per l'esercizio di attività commerciali posti al di sopra della quota altimetrica di 500 metri, comprendente la quasi totalità del “paesaggio montano” come individuato dal P.A.T.I. Valdagno - Schio (allegato B al presente regolamento), si applica la tariffa per la corrispondente attività ridotta al 50% al fine di favorire il rilancio turistico delle zone stesse.
3. E' prevista una riduzione fino ad un massimo del 50% nella parte variabile di tariffa per alcune tipologie di attività (Autofficine-Carrozzerie-Elettrauto e Depositi Edili) stabilite in rapporto all'esercizio svolto ed al quantitativo di rifiuti che potenzialmente conferiscono.
4. Per le utenze non domestiche, sulla parte variabile della tariffa è applicato un coefficiente di riduzione fino al 25% proporzionale alla quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di avere avviato a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
5. Per le aree scoperte adibite ad attività stagionale oppure occupate o condotte in via non continuativa, debitamente autorizzate per l'esercizio dell'attività dai competenti organi, si applica la tariffa della classe di attività corrispondente ridotta per la parte variabile in rapporto al periodo di occupazione o conduzione con un minimo di quattro mesi l'anno.
6. Si applicano il secondo e il sesto comma dell'articolo 18.

Art. 20 – Calcolo della riduzione per il recupero dei rifiuti

1. Le utenze non domestiche di cui al comma 4 dell'articolo precedente hanno diritto ad una riduzione della parte variabile della tariffa, in misura proporzionale alla percentuale quantitativa di rifiuti avviati al recupero fino ad un tetto massimo del 25%.

La percentuale di recupero R viene calcolata come segue:

$$R = \frac{.....Q_{dich}.....}{K(s, ap) \times S} \times 100$$

intendendo per Q_{dich} la quantità di rifiuti avviata al recupero, $K(s, ap)$ il coefficiente K_d di produttività specifica per metro quadrato adottato ed S la superficie operativa soggetta a tariffa dell'attività.

2. Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro i termini di presentazione del modello unico di denuncia (MUD), dichiarazione attestante la quantità di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'unità locale e avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs. 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero, in conformità delle normative vigenti. E' facoltà

del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente (FIR). Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata.

3. L'agevolazione di cui al presente articolo, verrà calcolata annualmente sulla base dei dati consuntivi dell'anno precedente ed applicata per l'annualità in corso.

Art. 21 – Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. Il tributo è dovuto nella misura del 20% nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Art. 22 – Cumulo di riduzioni e agevolazioni.

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

Art. 23 – Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 - l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.

2. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a. per le utenze domestiche; da uno dei componenti la scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b. per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c. per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Art. 24 – Contenuto della dichiarazione

1. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
 - a. per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
 - b. per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c. il titolo di occupazione;
 - d. l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
 - e. la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree con allegata planimetria;
 - f. la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - g. la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
2. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
 - a. i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
 - b. i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c. il titolo di occupazione
 - d. l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree con allegata planimetria;
 - e. la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - f. la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
3. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici preposti o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R., o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio.

4. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Art. 25 – Accertamento

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.
2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.
3. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Art. 26 – Sanzioni

1. Per le violazioni di norme tributarie si applica la disciplina prevista per le sanzioni amministrative di cui ai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, 472, 473.

Art. 27 – Riscossione

1. Il Comune riscuote il tributo in base alle dichiarazioni, inviando ai contribuenti appositi inviti di pagamento che specificano, per ogni utenza, i dati identificativi dei locali assoggettati al tributo, il numero dei componenti il nucleo familiare per i soggetti residenti, le somme dovute distinte, per ciascuna unità immobiliare, per tributo e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo secondo il numero di rate stabilito.
2. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento, è notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.

Art. 28 – Importi minimi

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto comprensivo del tributo provinciale sia inferiore ad € 12,00.

2. Non si procede conseguentemente al rimborso di somme per importi inferiori a € 12,00 su base annua.

Art. 29 – Disposizioni transitorie

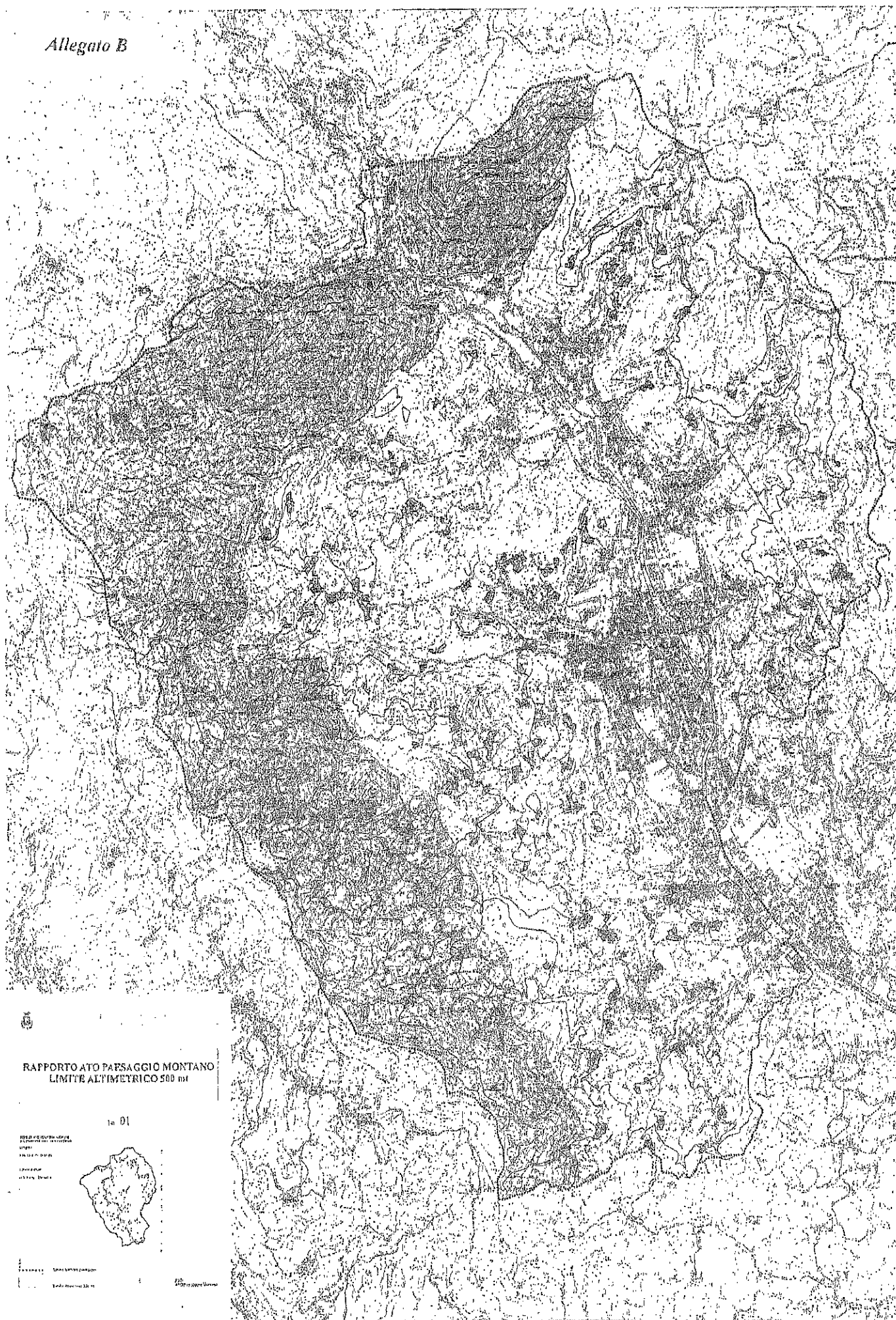
1. Il Comune continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani (T.I.A.) entro i termini decadenziali.
2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

Allegato A

Categorie di utenze non domestiche

Come da ALLEGATO 1 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 - Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.

Utenze non domestiche > 5000	
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e riposo
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie, studi professionali
12	Banche ed istituti di credito
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato genere alimentari
30	Discoteche, night club



RAPPORTO ATO PAESAGGIO MONTANO
LIMITE ALTIMETRICO 500 mt

1a 01

REGIONE DI SICILIA
 REGIONE DI SICILIA
 REGIONE DI SICILIA
 REGIONE DI SICILIA
 REGIONE DI SICILIA



REGIONE DI SICILIA
 REGIONE DI SICILIA
 REGIONE DI SICILIA
 REGIONE DI SICILIA
 REGIONE DI SICILIA

REGIONE DI SICILIA
 REGIONE DI SICILIA
 REGIONE DI SICILIA
 REGIONE DI SICILIA
 REGIONE DI SICILIA

CAPITOLO IV

Regolamento TASI – Tributo sui servizi indivisibili

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina l'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa al **tributo sui servizi indivisi (TASI)** di cui alla legge 27 dicembre 2013 n. 147 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 2 – Presupposto impositivo

1. Il presupposto della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati ed aree fabbricabili, compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria, ad eccezione dei terreni agricoli. Per la definizione di abitazione principale si rinvia all'art. 4 del Regolamento IMU.

Art. 3 – Soggetti passivi

1. Il soggetto passivo è colui che possiede o detiene, a qualsiasi titolo, fabbricati ed aree fabbricabili di cui all'art. 2.
2. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria; nell'ipotesi in cui i due soggetti facciano parte del medesimo nucleo familiare, l'obbligazione tributaria è in capo interamente al possessore, titolare del diritto reale.
3. L'occupante, diverso dal titolare del diritto reale, versa la TASI nella misura pari al 30 per cento del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata; la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.
4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

6. In caso di locazione finanziaria la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data di stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
7. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
8. Ciascun possessore effettua il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di possesso, avendo riguardo alla destinazione del fabbricato per la propria quota di possesso, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso si è protratto per più di quindici giorni. Il detentore, al contrario, è tenuto a pagare l'intera quota posta a suo carico nella percentuale fissata al precedente comma 3.
9. La destinazione del fabbricato ad abitazione principale, ai fini dell'applicazione dell'aliquota e di eventuali riduzioni o agevolazioni, nell'accezione prevista dall'art. 4 del Regolamento IMU, rileva solamente per il possessore.
10. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

Art. 4 – Base imponibile

1. La base imponibile è la stessa prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), di cui all'art. 13 del decreto legge n. 201 del 2011.
2. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. Per la definizione di inagibilità e inabitabilità si fa riferimento alle disposizioni normative che regolano l'IMU..
3. Per i fabbricati di interesse storico o artistico, di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004, la base imponibile è ridotta del 50 per cento. La riduzione di cui al presente comma non si cumula con la riduzione di cui al comma 2.

Art. 5 – Aliquote

1. Il Consiglio comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Con la medesima delibera può essere deliberato l'azzeramento dell'aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologia e destinazione degli immobili.
2. Con la delibera di cui al comma 1, il Consiglio comunale provvede altresì all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

Art. 6 – Versamenti

1. Il Comune, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente, invia al domicilio del soggetto passivo i moduli precompilati da utilizzare per il versamento, fermo restando che in caso di mancato invio o di mancata ricezione dei

moduli precompilati, il soggetto passivo è comunque tenuto a versare il tributo nei modi e nei termini stabiliti.

2. Il soggetto passivo effettua il versamento del tributo complessivamente dovuto per l'anno in corso in due rate, delle quali la prima entro il 16 giugno, pari all'importo dovuto per il primo semestre, la seconda rata deve essere versata entro il 16 dicembre, a saldo del tributo dovuto per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. È in facoltà del contribuente effettuare il versamento del tributo complessivamente dovuto in unica soluzione, da corrispondere entro il 16 giugno.

Art. 7 – Importi minimi per la riscossione e il rimborso

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, della legge 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso del tributo sui servizi indivisibili TASI per somme inferiori a 5 euro.

Art. 8 – Esenzioni

1. Sono esenti dal tributo per i servizi indivisibili (TASI):
 - a) gli immobili posseduti dallo Stato;
 - b) gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità Montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
 - c) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
 - d) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5/bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 e successive modificazioni;
 - e) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione e le loro pertinenze;
 - f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
 - g) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del Testo Unico delle Imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985 n. 222.
2. Ai fini dell'applicazione della lettera g) resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 91/bis del decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012 n. 27 e successive modificazioni.